

Prot. n. 48/III/1

Disposizioni circa il luogo di celebrazione del Battesimo

Con sempre maggiore frequenza i genitori cristiani chiedono che venga amministrato il sacramento del Battesimo ai propri figli in chiese non parrocchiali: santuari, cappelle di istituti religiosi, oratori..., o talvolta in case private, giustificando questa domanda con motivazioni di diverso carattere: affettivo, spirituale, familiare, logistico ecc.

Al fine di educare i fedeli al senso di appartenenza alla comunità cristiana in cui il battezzando dovrà crescere nella fede e ricevere gli altri sacramenti, sentito il parere del Consiglio presbiterale,

DISPONGO

che luogo proprio della celebrazione del Battesimo dei bambini nella Diocesi di Parma, salvo il caso di necessità, sia la Chiesa parrocchiale dei genitori (cf can. 857 § 2) o il Battistero della Basilica Cattedrale di Parma, che può essere liberamente scelto dai genitori del battezzando osservando i tempi e le modalità stabilite dal Capitolo della Basilica Cattedrale.

Tale disposizione, in conformità alle indicazioni della Chiesa, intende creare le condizioni perché il battezzando e la sua famiglia possano fin dal battesimo essere parte di una comunità ecclesiale quale luogo proprio della vita cristiana. Chiedo ai presbiteri e diaconi della nostra Chiesa e agli operatori pastorali, in particolare a quanti vivono un ministero ecclesiale dedicato alla preparazione e celebrazione del Battesimo, di illustrare in modo corretto la motivazione pastorale di questa norma, perché non appaia semplicemente come un divieto ma come una opportunità — per la famiglia e per la stessa chiesa — per stringere legami profondi con la comunità parrocchiale.

Se validi motivi pastorali inducono i genitori a chiedere il Battesimo in un'altra parrocchia, ciò non accada senza il consenso del proprio Parroco, il quale è tenuto ad assicurare una congrua preparazione alla celebrazione. Pertanto un parroco richiesto della celebrazione del battesimo, prima di accettare la celebrazione nella propria chiesa parrocchiale, ascolti e chieda il parere e l'autorizzazione del parroco di residenza della famiglia, concordando con lui le modalità di preparazione per i genitori.


È altresì auspicabile, laddove possibile, che sia lo stesso parroco di residenza della famiglia del battezzando a celebrare il Battesimo, qualora avvenga in altra parrocchia.

Nella scelta del luogo del Battesimo, qualora si escluda la propria chiesa parrocchiale, si privilegi la scelta di chiese parrocchiali all'interno della medesima Nuova Parrocchia. Nella prospettiva promossa dal Nuovo Assetto della Diocesi, infatti, la celebrazione in una Chiesa parrocchiale della Nuova Parrocchia si giustifica come occasione per una maggiore maturazione della comunione tra le comunità parrocchiali.


Nulla vieta che, stante una vera motivazione di carattere spirituale e in accordo con i responsabili del culto divino, in chiese non parrocchiali possano essere vissute particolari occasioni di preghiera che precedono o seguono la celebrazione del battesimo.

Chiedo che le presenti disposizioni siano osservate integralmente per l'edificazione della nostra Chiesa e dei fedeli che per grazia di Dio ne fanno parte.

Parma, dal palazzo vescovile, 2 aprile 2015, Giovedì Santo


Don Luciano Genovesi
Cancelliere vescovile



+ 

+ Enrico Solmi
Vescovo